

28. *Sentenza del 5 febbrajo 1876, nella causa Cheda.*

a) Dietro reclamo sporto da diversi cittadini di Maggia e in applicazione dell'art° 6 della Legge civile-ecclesiastica del 24 maggio 1855, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino pronunciava — con Decreto 23 luglio 1874 — la revoca del *placet* accordato al prete Giosuè Maggini, parroco di Maggia.

b) Il Sacerdote revocato se ne aggravava al Gran Consiglio, il quale — nella sua Seduta del 28 novembre 1874 — dichiarava però « infondato il Ricorso e confermato il Decreto Governativo. »

c) Avendo poscia il curato Maggini rinnovato il di lui gravame appo il nuovo Gran Consiglio — sorto dai Comizj del 21 febbrajo 1875, — quest'ultimo adottava, all'epoca della discussione sulla Gestione « ramo Interni e Culto, » nella sua Tornata del 5 maggio 1875, la proposta della Commissione della Gestione tendente a far risolvere: I° « che fosse da ritenersi abrogato, per virtù dell'entrata in « vigore del nuovo Codice penale, e segnatamente alle « Disposizioni che si contengono nel capo V, Sezione II, « Titolo III del medesimo, l'articolo 6° della Legge 24 maggio « 1855, » — II° « non essere richiesto nei casi contemplati « dall'articolo 2° di detta Legge il placito governativo. »

d) Con Ufficio 22 maggio 1855, il Gran Consiglio Ticinese avisava il Consiglio di Stato, che la revoca del placito in odio del parroco Maggini, e la interdizione fattagli di esercitare ogni funzione ecclesiastica nella periferia del Circolo di Maggia, dovevano essere ritenute come *non efficaci e non operative*. Il ripetuto Ufficio riservava d'altronde al Consiglio di Stato, ove sussistessero abusi di ministero, la facoltà di far seguire il procedimento giudiziario.

e) E appunto da quest'ultima Risoluzione del Potere legislativo, che i Ricorrenti si aggravarono, con Memoriale 31 maggio 1875, al Consiglio federale; Memoriale, che fu

poi trasmesso con Ufficio del 16 giugno successivo — al Tribunale federale, essendo questa Autorità, a termini dell'art° 59 della Legge sulla organizzazione giudiziaria federale, la sola competente a giudicare dell'oggetto in questione.

I Ricorrenti vedono nella Decisione 22 maggio 1875 del Gran Consiglio Ticinese una violazione della Costituzione cantonale, e invocano a sostegno di questa loro affermazione le considerazioni seguenti :

« La prima Decisione del Gran Consiglio — risguardante  
 « la revoca del placito accordato al parroco Maggini — è  
 « definitiva ed ha forza di Legge. Essa fu vinta entro i  
 « limiti delle competenze costituzionali di questa Autorità.  
 « La sua annullazione per opera di un Gran Consiglio eletto  
 « solo posteriormente costituisce di conseguenza una flagrante  
 « restrizione dei diritti costituzionali spettanti al cessato  
 « Gran Consiglio, e quindi un'aperta violazione del Patto  
 « cantonale ;

« La dichiarazione del Gran Consiglio attuale : essere  
 « l'art° 6 della Legge 24 maggio 1855 abrogato per il fatto  
 « dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute agli  
 « art° 135 e successivi del Codice Penale del 1873, non è  
 « altro — al postutto — che una interpretazione autentica  
 « della Legge. Ora, una simile interpretazione non può rite-  
 « nersi per autorizzata e valida, a sensi di Legge, se non  
 « quando essa proceda dall'iniziativa del Consiglio di Stato  
 « e sia stata messa in discussione pel corso di due sessioni  
 « ordinarie del Gran Consiglio.

« L'interpretazione autentica, di cui si tratta nel fattispecie,  
 « non soddisfa invece nè all'una nè all'altra di queste due  
 « condizioni. Di là dunque una seconda violazione della  
 « Costituzione Cantonale, non essendo stato che in seguito  
 « alla ridetta interpretazione ch'ei fu possibile al Gran Con-  
 « siglio di annullare la revoca del placito al parroco Maggini.

f) Nel suo Allegato di Risposta, in data 19 gennajo 1876, il Gran Consiglio Ticinese, parlando per l'organo del suo

Presidente, dichiara di non ammettere la competenza del Tribunale federale in materia, se non in quanto il caso concreto si possa riferire, per avventura, ad una lesione di diritti costituzionali, ciò ch'egli d'altronde apertamente contesta e nega, e conclude poscia col proporre la rejezione totale del Ricorso, adducendo — per sommi capi — i seguenti ragionamenti :

« Anche ammettendo, ciò che non è, che la querelata Decisione del nuovo Gran Consiglio avesse leso la cosa giudicata, il diritto da lui violato non sarebbe mai un diritto *costituzionale*.

« Nelle quistioni relative ad abuso di ministero ecclesiastico il Gran Consiglio non funziona come Potere legislativo, « ma giudica come suprema Autorità amministrativa, ed è « infatti sotto questa veste ch'egli ha studiato e risolto « affermativamente la quistione a sapere se il Codice « Penale abbia posto sotto il diritto comune gli abusi di « ministero ecclesiastico, scartando così, per rispetto a simili « abusi, le penalità eccezionali stabilite dalla Legge civile — « ecclesiastica del 24 maggio 1855. »

« Il Gran Consiglio potrebbe quindi — come Autorità « Amministrativa — aver male giudicato, non avrebbe però « mai violato con tutto ciò un diritto costituzionale ; tutt'al « più potrebb'egli aver leso una semplice Legge ; ma le « violazioni delle Leggi Cantionali non appartengono alla « giurisdizione del Tribunale federale.

« Il nuovo Gran Consiglio ha d'altronde rispettato la Riso- « luzione del suo predecessore, ma stimò al tempo stesso, « che, trattandosi dell'applicazione di una pena, e nell'ordine « amministrativo questa pena non sussistendo più, debba « valere in tal caso la massima di diritto penale, che — « anche sussistendo il Giudizio come tale — la pena deve « cessare, e ciò per forza della Legge cessata.

« Il Sacerdote Maggini essendo quindi stato punito in « virtù e a tenore della disposizione di una Legge ammi- « nistrativa abrogata, la pena non potrebbe sussistere.

« Da ultimo poi, il nuovo Gran Consiglio ha cassato la  
 « revoca del placito in quistione dietro riclami e in base a  
 « fatti che il Gran Consiglio precedente non aveva potuto  
 « prendere in considerazione. La decisione presa da quest'ul-  
 « timo fu vinta sotto l'influenza e sotto l'impero di tutt'altre  
 « circostanze che non siano quelle alle quali il Ricorso  
 « Cheda si riferisce. »

Premessi — in linea di diritto — i seguenti Motivati :

1. A termini dell'art° 59 lettera a della Legge sulla orga-  
 nizzazione giudiziaria federale, il Tribunale federale non giu-  
 dica sui ricorsi di privati, se non quando essi riguardino  
 « la violazione di quei diritti che sono loro garantiti o dalla  
 Costituzione federale e dalle Leggi federali relative alla sua  
 esecuzione, o dalla Costituzione del loro Cantone. » Non  
 avendo allegato i Ricorrenti alcuna violazione o della Costi-  
 tuzione o delle Leggi federali, resta a vedere se le querelate  
 Decisioni del Gran Consiglio costituiscano, o meno, una  
 violazione della Costituzione cantonale Ticinese.

2. I Ricorrenti opinano che una siffatta violazione sia stata  
 infatti commessa dal nuovo Gran Consiglio, ed anzi da un  
 doppio punto di vista, cioè

a) col fatto della interpretazione autentica ch'esso diede  
 alla Legge civile — ecclesiastica del 24 maggio 1855, e

b) col fatto della reintegrazione del parroco Maggini nelle  
 sue funzioni, reintegrazione pronunciata in urto alla cosa  
 giudicata e ai diritti costituzionali del precedente Gran  
 Consiglio e dei cittadini.

3. Per ciò che riguarda la prima di queste accuse.

a) La Costituzione del Cantone Ticino non contiene  
 alcun articolo speciale che si riferisca alla interpretazione  
 autentica delle Leggi. Anche supponendo che si possa ri-  
 guardare la Decisione del 5 maggio 1875 come un *Decreto*  
*legislativo*, non ne segue ancora ch'ella sia stata presa in  
 urto e violazione della Costituzione riformata del 1855, la  
 quale ultima fa dipendere la validità delle Leggi e dei  
 Decreti dalla loro accettazione in seguito a due discussioni

che abbiano avuto luogo in due sessioni ordinarie. Nulla prova, infatti, che il Gran Consiglio non vorrà sottoporre, al caso, la ridetta sua Risoluzione ad una seconda lettura, a termini della precitata disposizione costituzionale.

b) Quantunque il Consiglio di Stato del Cantone Ticino sia stato egli stesso direttamente colpito, per opera della querelata Risoluzione del Gran Consiglio, nel suo diritto di revoca del placito agli ecclesiastici, pure non mosse alcun reclamo da parte sua contro la Risoluzione medesima ;

c) La Decisione contro cui mira il Ricorso Cheda e Consorti non viola di conseguenza nessuna fra le disposizioni della Costituzione Ticinese, e non ispetta del resto al Tribunale federale di esaminare se codesta Decisione implichi, o meno, la violazione di altri disposti legislativi in vigore nel Cantone Ticino.

#### 4. In punto al secondo gravame dei Ricorrenti,

La reintegrazione del Curato Maggini nelle sue funzioni parrocchiali non può essere considerata come fatta in violazione dei diritti costituzionali del precedente Gran Consiglio, atteso che codesta Autorità aveva già cessato di esercitare le sue attribuzioni costituzionali ed era stata sostituita da un nuovo Corpo, a cui solo spettava nel Cantone, a tenore dell'art° 24 della vigente Costituzione, il *potere sovrano*.

Ma questa reintegrazione non viola neppure i diritti costituzionali dei cittadini. E valga il vero. La revoca del placito accordato al parroco Maggini, — revoca emanante da una decisione amministrativa e di polizia — non ebbe facoltà né di creare in alcun cittadino dei diritti costituzionali qualunque, né di rivestire della cosa giudicata l'Autorità che la pronunciava, per diventare così ella stessa, come si pretende, definitiva e irrevocabile. Ammettere una siffatta conseguenza sarebbe infliggere il più grave intacco alle attribuzioni dei Poteri dello Stato. Purchè restino entro i limiti segnati dalla Costituzione e dalle Leggi, le Autorità hanno sempre il diritto di prendere tutte quelle nuove Decisioni che loro sembreranno vantaggiose per la Nazione ed utili alla buona

amministrazione degli affari cantonali, senza punto preoccuparsi di altre circostanze. L'Autorità della cosa giudicata non è ammessa che in materia di diritti *privati*; gli è però certo ed evidente, che una quistione di placito ecclesiastico non ha potuto creare alcun diritto *privato* in favore di quei cittadini di Maggia, i quali ricorrono contro la Decisione del Gran Consiglio presa nel Maggio 1875. I Ricorrenti si limitano del resto essi medesimi ad allegare in modo assai generico e vago che i loro diritti costituzionali furono lesi, e tutto ciò senza addurre alcuna prova e senza citare alcun disposto della Costituzione.

Il Tribunale Federale  
dichiara e pronuncia:

Il Ricorso interposto da Giovan Battista Cheda e Consorti contro le Decisioni prese dal Gran Consiglio del Cantone Ticino, addi 5 e 22 maggio 1875, in punto alla revoca del placito al parroco Giosuè Maggini, è respinto nel senso dei suesposti Considerandi.

